

Le regole della nuova previdenza!

*Sono state incisive le modifiche, introdotte in materia previdenziale, che troveranno applicazione su coloro che matureranno il diritto a pensione a partire dal 2011. **Tre i capitoli più importanti di riforma:** previsione della finestra scorrevole, innalzamento repentino dell'età d'accesso alla pensione per le lavoratrici del pubblico impiego e l'aggancio dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, alle aspettative di vita. Colpevole assenza invece di misure a sostegno del secondo pilastro pensionistico: quello integrativo, diventate indispensabili per la riduzione di valore dei coefficienti di conversione delle pensioni calcolate con il sistema misto/contributivo.*

► Le nuove finestre scorrevoli:

Il primo intervento di riforma è stato sulle finestre, cioè sulla data di accesso agli assegni pensionistici. A coloro infatti che matureranno il diritto a pensione **a partire dal 1° gennaio 2011**, in luogo delle attuali finestre con data prefissata, si applicherà una sola finestra personalizzata e a scorrimento, in quanto la sua decorrenza, sia per il pensionamento di anzianità che di vecchiaia, sarà determinata dalla data di accesso al diritto a pensione di ogni singolo lavoratore: dopo 12 mesi per i dipendenti e dopo 18 mesi per quelli autonomi.

Sono restate quindi inalterati i limiti e le regole per l' **accesso al diritto alla quiescenza**, sia di anzianità che di vecchiaia.

Facciamo alcuni esempi sulla nuova normativa della finestra scorrevole:

- un lavoratore che perfeziona il diritto alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi nel mese di maggio 2011, accederà all'assegno pensionistico dal 1° giugno dell'anno 2012, se lavoratore dipendente, mentre il lavoratore autonomo dovrà attendere il 1° novembre dell'anno 2012 ;

- al lavoratore dipendente che raggiunge invece a giugno 2011 la "quota 96", con 36 anni di contributi e 60 anni di età, la pensione decorrerà dal 1° luglio 2012;

- un lavoratore che natura il diritto alla pensione di vecchiaia, 65 anni o 58 anni per alcune profili professionali presenti nel Gruppo F.S., a maggio 2011 attenderà pertanto il 1° Giugno 2012 per fruire dell'assegno pensionistico, per i lavoratori autonomi anche in questo caso la data si sposterà di 6 mesi;

Riproponiamo quindi i criteri ed i requisiti per l'accesso al diritto a pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, che come già detto non sono mutati:

Requisiti per l'accesso ai trattamenti previdenziali di anzianità:

Con il “sistema delle cosiddette quote”, si continuerà quindi a conseguire il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota derivante dalla somma tra età anagrafica e contribuzione, fermo restando per quest'ultimo il limite minimo dei 35 anni, secondo lo schema e le scadenze di seguito riportate:

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni				
	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
Periodo compreso	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima
dall' 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59	96	60
dall' 01/01/2011 al 31/12/2012	96	60	97	61
dall' 01/01/2013 in poi	97	61	98	62

*E' stato salvaguardato il diritto all'accesso a pensione, a prescindere dall'età anagrafica, quando si è in possesso di una anzianità contributiva di almeno 40 anni, ma anche in questo **caso per poter usufruire dell'assegno pensionistico bisognerà aspettare che scorra la nuova finestra personalizzata***

Requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia

Anche per l'accesso alla pensione di vecchiaia non sono state introdotte modifiche, rispetto ai requisiti dell'età e dei minimi contributivi già previsti. Pertanto, *nella generalità dei casi*, l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia rimane:

- 65 anni per gli uomini
- 60 per le donne (**vale solo per le dipendenti del privato impiego**)

Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti continuano ad avere diritto alla pensione di vecchiaia invece a 60 anni gli uomini ed a 55 le donne.

Resta inteso che per i Ferrovieri disciplinati dal Fondo speciale F.S. rimangono, per alcune categorie: P.d.M., P.V., Manovratori, Formatori treno ecc., ecc. i limiti di accesso alla pensione di vecchiaia a 58 anni.

Il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto matura invece il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento **dei 60 anni se uomo e a 55 anni se donna** (circ. 201 del 28.6.1994 - circ. 189 del 3.10.1996) con 20 anni di **contribuzione**. Ai fini del diritto e della misura della pensione si computa la contribuzione versata nel Fondo Autoferrotranvieri fino al 31.12.1995 e quella acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dall' 1.1.1996.



Ovviamente **anche al raggiungimento dei limiti di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia** si dovrà attendere lo scorrimento della finestra, 12 mesi per i lavoratori dipendenti o 18 mesi per i lavoratori autonomi, per poter incassare l'assegno pensionistico.

L'assegno pensionistico decorrerà quindi dall'apertura della finestra, a condizione che la domanda sia stata presentata prima di quella data. Nel caso non dovesse essere presentata nei termini, i trattamenti pensionistici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

► **donne in pensione a 65 anni nella pubblica amministrazione:** questo aspetto della riforma prevede l'innalzamento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego. In questo caso decisive sono state le note pressioni della Corte di Giustizia UE. Praticamente, nel settore del lavoro pubblico (**è escluso il settore privato, almeno per adesso**), a partire dal 1° gennaio 2012 l'accesso alla pensione di vecchiaia per le donne sarà possibile solamente con un'età di 65 anni.

Fino al 31 dicembre 2011 quest'età resterà fissata a 61 anni. Sono venuti meno quindi, per volere della UE, gli "scalini previsti" di 62 anni (anni 2012/2013), di 63 anni (anni 2014/2015) e 64 anni (anni 2016/2017).

Al fine di tranquillizzare talune lavoratrici si precisa che, chi aveva già raggiunto entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età previsti, 60 anni e di anzianità contributiva di almeno 20 anni, sarà regolato dalle vecchie regole pensionistiche; parimenti ciò vale anche per chi raggiungerà i requisiti di età 61 anni di contribuzione entro il prossimo 31 dicembre 2011.

► **Limiti pensionistici collegati alla speranza di vita:** è stata introdotta una nuova logica sul diritto alla pensione: **in futuro non potrà mai sapersi con certezza quando si potrà smettere di lavorare**. Infatti, escluso il caso dei lavoratori che raggiungono i fatidici 40 anni di contributi e che sono regolati dal sistema retributivo intero/misto, la meritata quiescenza dipenderà dalle aspettative di vita o almeno da quelle toriche.

Il destino pensionistico dei lavoratori italiani, siano essi del settore pubblico che del privato impiego, indipendentemente dal genere, infatti è stato legato, **dal D.L. n. 78/2010**, ad un dato statistico denominato "**speranza di vita**" che servirà a determinare le probabilità di esistenza in vita che le lavoratrici ed i lavoratori italiani hanno dopo il raggiungimento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Quando questa probabilità aumenta, quando cioè aumentano gli anni attesi di vita sia pur teorici, l'età di pensionamento si allontana della stessa misura di incremento.

La novità più rilevante di questo aspetto della riforma è che questa verifica si ripeterà nel tempo con cadenza triennale, quasi un restyling cadenzato del sistema previdenziale. Ogni tre anni si studierà quale variazione è intervenuta nell'aspettativa di vita da parte dell'Istat e di conseguenza verranno aggiornati, evidentemente in aumento, i requisiti per l'accesso a pensione.

Così, se dovesse risultare, così come si spera, che gli italiani vivranno di più, si dovrà anche lavorare di più per poter andare in pensione, per un periodo di tempo pari all'aumento della speranza di vita.

Il primo aggiornamento è previsto per il 1° gennaio 2015, ma in questo caso è già fissato che la maggiorazione non potrà superare i 3 mesi, se dovesse invece riscontrarsi, speriamo di no, una riduzione della speranza di vita non ci sarà alcun aggiornamento.



Questo nuovo meccanismo interesserà i requisiti di età per la pensione di vecchiaia dei settori del privato e del pubblico impiego, indipendentemente dal genere. Non inciderà invece sul requisito unico di anzianità contributiva che continuerà ad essere fissato a 40 anni di contributi e che consente di andare in pensione a prescindere dall'età. Il primo aggiornamento come già specificato si farà nel 2015, mentre il secondo il 1° gennaio 2019, quindi dopo quattro anni. Da tale data interverrà la cadenza triennale: 2019, 2022, 2025 e così via dicendo.

Una riforma incompleta: considerati nel loro complesso, gli interventi di riforma finiscono con il gravare soprattutto sulle tasche dei lavoratori più i giovani, in quanto coloro che potranno continuare ad usufruire dell'assegno pensionistico calcolato con il sistema retributivo non verranno colpiti ne valore dei loro assegni pensionistici futuri dalla modifica dei parametri di conversione, che com'è noto incidono sui trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati dal sistema misto e da quello contributivo. A questi lavoratori infatti la riforma provocherà un allontanamento del termine temporale per l'accesso al riposo, ma soprattutto un assegno pensionistico ridotto di molto.

Proprio quindi perché colpisce i giovani, allontanando e riducendo la loro pensione, era doveroso che si fosse stabilito di accompagnare questa ennesima riforma con misure che ne mitigassero gli effetti negativi, prevedendo per esempio misure compensative sul capitolo della previdenza integrativa, sui i fondi pensione complementare.

Non è stato previsto invece nessun intervento, neanche in termini di aumento della fiscalità di vantaggio o di trasferimento di parte dei contributi previdenziali obbligatori sul fronte integrativo o misure similari. **Si è persa quindi di nuovo l'occasione per stimolare il risparmio previdenziale del secondo pilastro che continua quindi ad essere solo annunciato.**

La previsione di incentivi congrui, soprattutto dopo gli ultimi interventi di riforma, per la previdenza integrativa è diventata ormai indispensabile per poter adeguare i futuri assegni pensionistici delle giovani generazioni.

Roma settembre '10

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie

